

fiamme che, oltre a mettere in pericolo l'incolumità degli occupanti della vettura, una famiglia composta di marito, moglie e figlio, si propagavano rapidamente nei boschi circostanti dando origine ad un incendio di vastissime proporzioni che in due giorni devastò decine di ettari di vegetazione boschiva;

la famiglia rimasta all'interno dell'auto in fiamme, aiutata da altri automobilisti di passaggio in quel momento, dava immediatamente l'allarme affinché potessero intervenire le squadre di soccorso di vigili del fuoco, corpo forestale e protezione civile, cosa tempestivamente avvenuta con professionalità ed elevato senso del dovere;

a distanza di circa tre mesi dall'accaduto, al titolare dell'autovettura dalla quale a causa di un'avaria si erano sprigionate le fiamme, è stata comminata dal Corpo Forestale di San Venanzo (Terni) una multa di ben 65.000 euro;

non è ben chiaro quali siano le responsabilità penali, civili e morali di un cittadino proprietario di un'autovettura che incendiandosi a causa di un'avaria provoca un incendio boschivo —:

in base a quali norme dell'ordinamento un cittadino, proprietario di un'autovettura accidentalmente incendiatasi a causa di un'avaria debba rispondere dei danni verificatisi a causa dell'incidente occorsogli;

se non ritenga opportuno intervenire direttamente sulla vicenda accaduta a Parrano (provincia di Terni) nello scorso mese di agosto al fine di valutare concretamente l'opportunità della multa di 65.000 euro comminata al proprietario dell'auto dalla quale si è propagato l'incendio boschivo. (4-08283)

\* \* \*

### POLITICHE COMUNITARIE

*Interrogazione a risposta in Commissione:*

VIANELLO. — *Al Ministro per le politiche comunitarie, al Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.* — Per sapere — premesso che:

in data 20 novembre 2003 il Ministro Rocco Buttiglione, nel rispondere ad una interrogazione a risposta immediata presentata presso la XIV Commissione della Camera dei deputati (n. 5-02597) di cui l'interrogante era cofirmatario, in merito alla procedura di infrazione intrapresa dall'Unione europea nei confronti dello Stato italiano in merito all'affidamento al Consorzio Venezia Nuova dei lavori per la salvaguardia di Venezia e della sua laguna, ha, tra l'altro, affermato: «...corre l'obbligo di segnalare che la Rappresentanza a Bruxelles ha trasmesso la nota della Commissione europea... a seguito di un reclamo, con la quale si chiedono informazioni in merito al progetto Mose. In particolare, si desidera conoscere per quale motivo la realizzazione del progetto che trattasi sia stata autorizzata in data 3 aprile 2003, senza effettuare la valutazione di impatto ambientale (Via) ai sensi della normativa comunitaria e se i lavori di realizzazione siano cominciati »;

conseguentemente alle disposizioni prescritte dalla Commissione europea, è stata redatta una nuova convenzione tra lo Stato e il Consorzio Venezia Nuova a parziale modifica delle precedenti 7191/1991 e 7288/1992 —:

se il Governo italiano fosse già a conoscenza della interlocuzione dell'Unione europea sull'assenza di una procedura di valutazione di impatto ambientale sul Mose;

quale sia il contenuto integrale dell'interlocuzione dell'Unione europea sia in materia del mancato Via, che delle prescrizioni indicate dal Commissario Frits Bolkestein rispetto alla concessione al Consorzio Venezia Nuova;

quale sia il testo della nuova convenzione in vigore fra lo Stato e il Consorzio Venezia Nuova. (5-02656)

\* \* \*

### SALUTE

*Interrogazione a risposta scritta:*

BURANI PROCACCINI. — *Al Ministro della salute.* — Per sapere — premesso che:

la febbre catarrale degli ovini — in inglese *blue tongue* — una delle malattie della lista A dell'*Office International des Epizooties (OIE)* a cui afferiscono anche l'afta epizootica, le pesti suine, l'influenza aviaria ed altre malattie infettive altamente diffuse;

la *blue tongue* è considerata una delle malattie con le più gravi conseguenze economiche, sia per le popolazioni colpite, sia per le forti limitazioni agli scambi ed alla commercializzazione degli animali vivi appartenenti alla specie ovina, caprina, ma anche di quella bovina;

in ragione delle vigenti misure di lotta alla febbre catarrale degli ovini, stabilite dalla direttiva 2000/75/CE, e che si fondano essenzialmente su: istituzione di zone di protezione e di sorveglianza entro limiti specificamente fissati; limitazioni fino al blocco completo degli animali ricettivi dalla zona di protezione e di sorveglianza, fatte salve specifiche deroghe; sorveglianza entomologica attraverso l'apposizione di trappole per culicoides; sorveglianza sierologica su gruppi di animali sentinella disposti sul territorio da esaminarsi sierologicamente ogni 7-15 giorni, l'Unione europea, con Decisione 2001/141/CE, del 20 febbraio 2001, ha stabilito l'attuazione in Italia di un programma di vaccinazione con vaccino vivo attenuato, utilizzato in Sud Africa, Tunisia, Australia, Bulgaria, nelle Baleari ed in Corsica;

tramite l'ordinanza ministeriale dell'11 maggio 2001 e successive modifi-

che, è stata determinata l'obbligatorietà di un programma di vaccinazione pianificata di tutti i ruminanti in zone colpite dalla malattia. Si evidenzia che il ritardo che intercorse tra l'emanazione dell'ordinanza ministeriale rispetto alla relativa decisione dell'Unione europea, fu da attribuire ad un vivace dibattito sviluppatosi nel corso dei primi mesi del 2001 sull'uso dei vaccini, che indusse il Ministero a richiedere il parere del Consiglio superiore di sanità;

viste le circostanze, il Consiglio superiore di sanità, il 25 aprile 2001, si espresse favorevolmente per la vaccinazione, avendo considerato difficile privare il campo dell'unico strumento allora disponibile e messo a disposizione su specifica richiesta delle autorità sanitarie italiane da parte dell'Unione europea;

la vaccinazione delle popolazioni recettive all'infezione è iniziata nel gennaio 2002 ed è terminata nel successivo mese di giugno. È stata poi ripetuta nel 2003 con il vaccino monovalente sierotipo 2;

alla fine dell'agosto 2003 è comparsa una nuova epidemia, sostenuta dal *virus della blue tongue* sierotipo 4, evidenziato per la prima volta nel 2002 in Calabria e in Sicilia. Il sierotipo non è segnalato nei paesi che si affacciano sul Mediterraneo occidentale, quindi bisogna accertare le cause della sua comparsa;

la nuova epidemia sta suscitando nuove e vive discussioni presso tutte le parti coinvolte nella vicenda, spesso provocando anche forti contestazioni da parte del sistema zootecnico, segnatamente degli allevatori della specie bovina;

al momento sembra che nella nuova fase virale non vi sia la disponibilità di una quantità sufficiente di vaccino sierotipo 4, per far fronte alle necessità del caso. È però dato per certo l'avvio di un nuovo programma di vaccinazione nazionale che dovrà terminare entro l'aprile 2004, utilizzando i quattro sierotipi di virus finora rilevati in Italia (Sierotipi 2, 4, 9 e 16);